

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2157 del 11/05/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DOW ITALIA SRL DI CORREGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2230 del 11/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.32429/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**DOW ITALIA Srl**" – Correggio.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**DOW ITALIA Srl**" avente sede legale in Comune di **Milano – Via F. Albani n.65** - Provincia di Milano, e stabilimento in Comune di **Correggio – Via per Carpi n.29** – Provincia di Reggio Emilia concernente l'attività di **produzione e commercializzazione di prodotti chimici**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/176062 del 15/11/2019;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamata la modifica non sostanziale della Ditta "**DOW ITALIA Srl**" acquisita in data 1/07/2019 al PG/102893, con la quale la stessa comunica:

- la sostituzione di un blender esistente per la formulazione dei polioli con uno di nuova tecnologia;
- l'installazione di una nuova macchina confezionatrice IBC a servizio di tutti i blender da poliolo (MFU-970);
- l'installazione di una nuova piggable line per confezionamento;
- l'installazione di una nuova camera calda per il riscaldamento delle materie prime in fusti e cisternette;
- la ricollocazione del deposito temporaneo dei rifiuti in area N.

I suddetti interventi non determineranno alcuna variazione quali-quantitativa dell'unica emissione coinvolta E102.

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/195720 in data 20/12/2019, integrata successivamente con nota PG/23923 del 14/02/2020;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Correggio con atto PG/179186 in data 20/11/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**DOW ITALIA Srl**" ubicato nel Comune di **Correggio – Via per Carpi n.29** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-8 del 2/01/2019;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"DOW ITALIA Srl"** è autorizzata ad effettuare gli interventi previsti con comunicazione PG/102893 del 1/07/2019 e a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione e commercializzazione di prodotti chimici** nello stabilimento ubicato in Comune di **Correggio – Via per Carpi n.29** – Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.10 – SCRUBBER REPARTO FORMULATI  
 EMISSIONE N.11 – SCRUBBER DI FOAM CONTAINMENT FORMULATI  
 EMISSIONE N.102A – VENTILATORI INFUSTAGGI FORMULATI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **13 Luglio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **20 Luglio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E10	SCRUBBER REPARTO FORMULATI	2200	Oltre il colmo del tetto	24	----	----	
E11	SCRUBBER DI FOAM CONTAINMENT FORMULATI	15000	Oltre il colmo del tetto	24	----	-----	
E33	IMPIANTO TERMICO G-101 A METANO DA 0,698 Mw	950	Oltre il colmo del tetto	Variabile 0÷24 (1)	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(3)
E34	IMPIANTO TERMICO G-102 A METANO DA 1,162 Mw	1592	Oltre il colmo del tetto	Variabile 0÷24 (1)	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(3)
E35	IMPIANTO TERMICO G-103 A METANO DA 1,144 Mw	1350	Oltre il colmo del tetto	Variabile 0÷24 (1)	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(3)
E36	IMPIANTO TERMICO G-104 A METANO DA 1,150 Mw	1445	Oltre il colmo del tetto	Variabile 0÷24 (1)	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(3)
E37	IMPIANTO DI COMBUSTIONE A METANO DA 0,033 Mw	----	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(2)
E38	IMPIANTO DI COMBUSTIONE A METANO DA 0,026 Mw	---	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(2)
E39	IMPIANTO DI COMBUSTIONE A METANO DA 0,030 Mw	----	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E40	CALDAIA R&D/QC A METANO DA 0,450 Mw	620	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(2)
E40 Bis	CALDAIA R&D/QC A METANO DA 0,682 Mw	930	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(2)
E41	IMPIANTO DI COMBUSTIONE A METANO DA 0,1158 Mw	160	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(2)
E44	VENTILATORE AMBIENTE ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E45	VENTILATORE AMBIENTE E CAPPE ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E48	ARMADIO INFIAMMABILI Q.C.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E90	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E102A	VENTILATORE INFUSTAGGI FORMULATI	26000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g	Ammine HFC134a HFC245fa HFC365fmc /227ea Pentano HFO-1233zd (E)	< 0,5 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120	(4)
E103	CALDAIA A METANO DA 0,0348 Mw	----	Oltre il colmo del tetto	24 h/g	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1RD	CALDAIA A METANO DA 2,153 Mw	2810	Oltre il colmo del tetto	24 h/g	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(2)
E2RD	CALDAIA A METANO DA 0,966 Mw	1260	Oltre il colmo del tetto	24 h/g	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(2)
E3RD÷ E8RD	SALA MACCHINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E9RD	SALA PROVE FUOCO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E10RD	VENTILATORE MDP E SALA PROVE FISICO-MECC.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E11RD	SALA TAGLIO	4500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E12RD	VENTILATORE LABORATORIO CAPPE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E13RD	ARMADIO INFIAMMABILI IN MDP	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E14RD- E15RD	ARMADIO INFIAMMABILI INSALA CAPPE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E16RD	SALA MACCHINE RIGIDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

E17RD÷ E19RD	ARMADIO INFIAMMABILI IN SALA MACCHINE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.
(1) La durata di queste emissioni è variabile in quanto legata all'attivazione o meno dell'impianto di cogenerazione della Ditta esterna allocata nell'area cortiliva aziendale.		
(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.		
(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento variabile, la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.		
(4) Per tale emissione, trattandosi di variazione di inquinanti a seguito di inserimento del pentano e HFO-1233zd (E) nel ciclo produttivo e tenuto conto che è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, <b>la stessa Ditta è tenuta ad eseguire gli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 per i soli parametri pentano e HFO-1233zd (E)</b>		

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio, dei clorofluorocarburi, delle ammine e del pentano devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni **E34-E35-E36-E1RD**, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Relativamente al **Reparto Formulati** l'emissione annua di clorofluorocarburi, a seguito della eliminazione di HCFC22 e HCFC141B dal ciclo produttivo, nel rispetto dei quantitativi di materie prime indicate nelle tabelle sottostanti, deve essere pari a **0 Kg** equivalenti di CFC11:

Sostanza	Consumo annuo (tonnellate)	Coefficiente emissione (*)	O.D.P. (**)	C.A.P.(***) (Kg)
HFC134a	300	3,50%	0	0
HFC245FA	200	5,00%	0	0
HFC	---	----	-----	-----
365MFC/227EA	600	3,00%	0	0

(\*) Kg di sostanza emessa ogni 100 Kg di sostanza utilizzata;  
 (\*\*) Potenziale di distruzione dell'O<sub>3</sub> atmosferico  
 (\*\*\*) Kg di sostanza emessa in un anno

Per la **verifica dei consumi complessivi dei clorofluorocarburi equivalenti** (Reparto Formulati), la Ditta dovrà registrare distintamente in apposito registro i consumi mensili dei clorofluorocarburi utilizzati nel reparto formulati con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto.

- 4) La ditta è tenuta a predisporre una relazione annuale indicante la temporalità/frequenza e durata effettiva delle emissioni E33-E34-E35 ed E36 a seguito dell'utilizzo di energia derivante dall'attivazione dell'impianto di cogenerazione a gas metano della ditta "ELECTRA ITALIA Spa" allocato nell'area cortiliva aziendale; tale relazione dovrà essere trasmessa alla Scrivente ed al Comune entro il 30/05 di ogni anno;
- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.102A ed una frequenza almeno annuale per l'emissione n.11RD.
- 6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PG/176062 del 15/11/2019 e la comunicazione della ditta acquisita in data 1/07/2019 al PG/102893;
- 9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs 152/06.**

La domanda di autorizzazione si riferisce allo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di addolcimento che sono classificate come acque reflue industriali, in particolare:

- scarico, denominato "S1" in planimetria, che recapita nella pubblica fognatura di Via del Lavoro, costituito dalle acque reflue provenienti da impianto di addolcimento delle acque di caldaia degli impianti di produzione. Recapitano nel medesimo punto di scarico anche le acque reflue domestiche dei servizi igienici e parte delle acque meteoriche del complesso industriale;

Per quanto riguarda gli altri scarichi presenti in ditta:

- gli scarichi, denominati "S2, S5, S6" in planimetria, sono costituiti da acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura e non sono oggetto di autorizzazione;
- gli scarichi, denominati S3, S4 e S7 in planimetria, sono costituiti da acque pluviali e non sono oggetto di autorizzazione.

La ditta comunica l'allestimento di un nuovo deposito dei rifiuti autoprodotti di superficie pari a 1100 m<sup>2</sup> ubicato nell'area nord dello stabilimento. Tale area di deposito rifiuti è dotata di pavimentazione impermeabile e cordoli di contenimento per la raccolta delle acque meteoriche per conferimento presso ditte autorizzate allo smaltimento di rifiuti. I rifiuti sono depositati in appositi imballi e separati in funzione del codice EER.

Le tavole di riferimento sono la "Planimetria scarichi idrici Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)" datata 07/2018 e la "Planimetria generale" Rev. 6.

### **Prescrizioni**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato, dal Gestore del Servizio idrico integrato (IRETI Spa), in **7.000 m<sup>3</sup>**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Azoto ammoniacale	150

3. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la

determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da IRETI Spa.

5. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze chimiche ed altri materiali derivanti dalla lavorazione.
9. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione di impatto acustico, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale emerge che l'attività svolta dall'azienda a seguito degli interventi in progetto non modificherà il clima acustico presente in zona e rispetterà i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;

- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**